

I profili di responsabilità giuridica del volontario di Protezione Civile.



di Giuditta Galli

OBIETTIVO : LA CONSAPEVOLEZZA

A volte ci si trova a svolgere compiti che non sono “propri” dei volontari di PC, e spesso si svolgono compiti “non propri” senza nemmeno essere davvero consapevoli delle conseguenze e delle responsabilità che ci si assume nel momento in cui si “porta una divisa” di protezione civile e si svolgono gli incarichi affidati, connessi a tale attività istituzionale.



CHI E' IL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

- ❖ Chi e' il volontario di protezione civile?
- ❖ Quali sono le competenze e le funzioni del volontario di protezione civile?
- ❖ Quali attivita' il volontario puo' e deve fare?
- ❖ Quali puo' non fare?
- ❖ Quali non deve fare?



Chi e' il Volontario

La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia. Questo è quanto espresso dalla legge che si occupa in Italia di regolamentare il volontariato in generale.

❖ L'attività di volontariato è definita dalla Legge n° 266 del 11/8/1991 (legge quadro sul volontariato). L'art. 2 recita:

- 1) Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo **personale, spontaneo e gratuito**, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2) L'attività del volontariato **non può essere retribuita** in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
- 3) La qualità di volontario è **incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro** subordinato o autonome e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.



Chi e' il Volontario

La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia. Questo è quanto espresso dalla legge che si occupa in Italia di regolamentare il volontariato in generale.

- ❖ L'attività di volontariato è definita dalla Legge n° 266 del 11/8/1991 (legge quadro sul volontariato). L'art. 2 recita:

L'organizzazione di volontariato è definita all'art. 3, L. 266/1991:

È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Quindi il VOLONTARIO è un soggetto che opera gratuitamente per una organizzazione di volontariato.



Chi e' il Volontario

L'organizzazione di volontariato è definita all'art. 3, L. 266/1991:

È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Quindi il VOLONTARIO è un soggetto che opera gratuitamente per una organizzazione di volontariato.

E' un volontario che presta la propria opera in una organizzazione (gruppo comunale o associazione) alla quale è stato riconosciuto il ruolo di "struttura operativa nazionale", parte integrante del sistema pubblico, alla stregua delle altre componenti istituzionali, attraverso l'iscrizione in appositi albi nazionali e regionali.

L. 225/1992- Legge istitutiva del servizio nazionale della Protezione Civile Art. 11, comma 1

Strutture operative nazionali del Servizio

Costituiscono strutture operative nazionali del servizio nazionale della protezione civile:

- a) il corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
- b) le forze armate;
- c) le forze di polizia;
- d) il corpo forestale dello stato;
- e) i servizi tecnici nazionali;
- f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'art. 17, l'istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
- g) la Croce Rossa Italiana;
- h) le strutture del servizio sanitario nazionale;
- i) le organizzazioni di volontariato;**
- j) il corpo nazionale soccorso alpino - CNSA (CAI).



Responsabilità

Nello svolgimento delle proprie mansioni, il volontario di Protezione Civile è soggetto a responsabilità di ordine:

- ❖ **morale** (etico - riguarda la propria coscienza);
- ❖ **legale** (civile e penale);
- ❖ **disciplinare** (che consiste nella non violazione di norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti interni del Gruppo di appartenenza).

Responsabilità

❖ Cosa è la Responsabilità ?

.....non è altro che il poter essere chiamato a rispondere degli effetti delle proprie azioni.

SE SI TIENE UN COMPORTAMENTO CONTRARIO ALLA MORALE O A QUANTO PREVISTO DAI REGOLAMENTI CHE DISCIPLINANO LA PARTECIPAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SI RISPONDE DELLE PROPRIE AZIONI SULLA BASE DI CODICI ETICI E DISCIPLINARI.

SE SI TIENE UN COMPORTAMENTO CONTRARIO AD UN OBBLIGO GIURIDICO DI FARE O DI NON FARE, PREVISTO PER LEGGE, SI RISPONDE DELLE PROPRIE AZIONI SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE.

La Responsabilità

Un soggetto giuridico può essere chiamato a rispondere delle proprie azioni

CIVILMENTE o **PENALMENTE**

PER COLPA o **PER DOLO**

di un obbligo giuridico di fare o di non fare.

ESISTONO **GRADI** DIVERSI DI RESPONSABILITA'.

Alcuni concetti :

COLPA E DOLO

RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE ED

EXTRACONTRATTUALE, OGGETTIVA

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

LA COLPA

La COLPA è una forma meno grave di volontà colpevole in quanto **l'evento non è voluto dalla persona** ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline e si verifica per:

NEGLIGENZA

Si ha quando un volontario commette un reato a causa del suo operare in maniera superficiale e senza l'attenzione necessaria.

IMPRUDENZA

Ricorre quando viene commesso un reato per mancanza del buon senso comune e per l'aver agito in maniera avventata.

IMPERIZIA

Sussiste quando il delitto è causato dalla scarsa abilità o insufficiente preparazione a svolgere determinate professioni o attività.

RESPONSABILITA' COLPOSA

NEGLIGENZA

- ❖ Consiste in un **difetto di attenzione** volta alla salvaguardia degli altri e rappresenta la massima contrapposizione tra il comportamento tenuto dal soggetto agente e le regole sociali che indicano quali sono le condotte diligenti.
- ❖ Si trasgredisce una regola di condotta che **impone un'azione positiva di fare qualcosa**, ad es. controllare la chiusura del gas prima di andare a dormire.
- ❖ Alcune esempi di negligenza sono:
Mancata adozione di cautele imposte dalle regole generali; Inosservanza di giudizi di comune esperienza ripetuti nel tempo; Inosservanza di cautela che si traduce in inaccettabile elevazione del rischio di verifica dell'evento dannoso.

RESPONSABILITA' COLPOSA

IMPRUDENZA

- ❖ Consiste nel **difetto delle misure di cautela** dirette a prevenire e a evitare il verificarsi di un danno.
- ❖ Si trasgredisce una regola di condotta da cui discende l'obbligo di **non realizzare una determinata azione** oppure **una modalità diversa nel compierla da quella tenuta**, ad es. non mettersi alla guida in stato di profonda stanchezza.
- ❖ Agire nonostante le regole cautelari lo sconsiglino: avventatezza, errata valutazione e superficialità, azione sconsiderata in relazione agli elementi in possesso, sindrome di onnipotenza, inosservanza delle comuni regole di buon senso

RESPONSABILITA' COLPOSA

IMPERIZIA

- ❖ Consiste **nell'inosservanza di regole tecniche** tipiche di una determinata professione o attività e discende dalla insufficiente preparazione del soggetto che agisce o dalla mancanza di mezzi tecnici.
- ❖ E' un'imprudenza o una negligenza qualificata, ad es. se si esercita un'attività che esige particolari conoscenze tecniche – es. il chirurgo.
- ❖ Quando parliamo di casi in cui l'imperizia del volontario costituisce reato, facciamo riferimento a situazioni nelle quali si manifesta: Il difetto della normale esperienza tecnica; l'assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alle operazioni da porre in essere; l'insufficiente preparazione e inettitudine, per cui si trascurano le regole tecniche che scienza e pratica dettano; l'incapacità ad eseguire le più comuni prestazioni con carattere di urgenza; il difetto di un minimo di abilità nell'uso dei mezzi manuali e strumentali.

RESPONSABILITA' COLPOSA

- ❖ **L'imperizia grave** viene individuata in quella condotta che risulta incompatibile con un livello minimo di cognizione tecnica, esperienza e capacità, presupposti indispensabili per esercitare l'attività in questione.
- ❖ La “**competenza**” è indice di un “**saper fare**” e non frutto di **autoattribuzioni**, nel senso di valutazioni arbitrarie del tipo “io sono il più bravo”. E' una condizione che **deriva direttamente dalla acquisizione di conoscenze ottenute tramite percorsi formativi specifici**. Essa consente di svolgere compiti specifici con competenza: ogni livello di conoscenza è influenzato dalla nostra attitudine e da altre circostanze.

RESPONSABILITA' DOLOSA

- ❖ La nozione di dolo si fonda sull'elemento psicologico della volontà, dell'intenzione.
- ❖ Il dolo presuppone anche la consapevolezza - delle conseguenze dannose dell'agire - dell'ingiustizia del danno.
- ❖ La responsabilità **DOLOSA** interviene quando l'evento che si produce, che è il risultato di un'azione od omissione, è **previsto e voluto** come conseguenza della propria azione od omissione.

RESPONSABILITA' DOLOSA

Esempi

Qualcosa di previsto e non voluto.

A causa di un improvviso malore, una crisi epilettica, il conducente di un veicolo addetto al soccorso invade la corsia di sinistra e si scontra con una vettura proveniente in senso opposto causando la morte di uno degli occupanti dell'automobile investita.

Qualcosa di previsto e voluta.

Esempio: il volontario di un'associazione ruba dalla cassa della sua organizzazione dei soldi per farne uso proprio.

Oppure:

A seguito della conclusione di un grande evento in emergenza o una esercitazione mentre si caricano i mezzi e le attrezzature, restano "attaccate alle mani" dei volontari di un'associazione, attrezzature di un'altra associazione !!!

RESPONSABILITA' CIVILE

In ambito civile esistono due tipi di responsabilità
contrattuale o extracontrattuale

Contrattuale:

La violazione discende da un vincolo giuridico precedente, da un contratto; si sanziona l'inadempimento di una prestazione dovuta perché esiste un rapporto che obbliga fra loro le parti.

Ad es: la responsabilità dell'appaltatore in un contratto di appalto di lavori

Extracontrattuale:

E' la violazione del generico principio del
"neminem laedere"
non arrecare danno a nessuno.

.... **Su questa
RAGIONIAMO....**

RESPONSABILITA' CIVILE

Extracontrattuale

art. 2043 codice civile - Risarcimento per danno illecito

- ❖ “Qualunque fatto COLPOSO o DOLOSO che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno”.
- ❖ Il volontario, come qualunque cittadino, è responsabile civilmente; quindi è tenuto a risarcire il danno che cagiona (si tratta di casi che la normativa non configura come reato e quindi il caso non rientra in una responsabilità di tipo penale).
- ❖ Nei casi di danni causati a terzi dal volontario durante attività di protezione civile, il volontario colpevole **DEVE** rispondere della sua azione quando il terzo danneggiato adisce le vie legali per ottenere risarcimento per l'ingiusto danneggiamento subito.

RESPONSABILITA' CIVILE - EXTRACONTRATTUALE

- ❖ Il volontario deve rispondere in solido (esiste **vincolo di solidarietà** quando due soggetti sono chiamati a rispondere entrambi ad una obbligazione) con l'associazione nella quale è iscritto.
- ❖ In realtà nell'attività di volontariato, visto il fine di solidarietà e la collaborazione sociale prestata dal volontario, la responsabilità si configura sempre come **COLPOSA**, cioè **priva della reale volontà di creare il danno**.

Questo perché la gravità del danno e del rischio viene confrontata con **l'utilità sociale** del tipo di condotta in questione e anche perché il criterio di valutazione del comportamento di chi agisce è costituito dalla diligenza dovuta secondo le circostanze e non una **"diligenza media"**.

Perciò, perché si possa parlare di responsabilità anche solo nei limiti della colpa occorre, che il rischio vada oltre la misura che si considera socialmente giustificata e tollerabile in circostanze qualificate come può essere quella di un intervento di PC. E' onere del danneggiato provare il nesso di causalità tra il danno e l'attività del volontario nonché la colpa stessa.

RESPONSABILITA' CIVILE

OGGETTIVA

Esiste anche una responsabilità che si definisce oggettiva e che opera esclusivamente in casi previsti dalla legge.

Sono casi in cui la legge prescinde dal criterio della colpevolezza.

Risponde del danno ingiusto un soggetto individuato indipendentemente dal suo coinvolgimento.

Es: genitore per il figlio minore; proprietario per il proprio animale.

RESPONSABILITA' CIVILE

OGGETTIVA

In particolare ci interessa il caso della responsabilità prevista dall'art. 2049 c.c.

Del fatto dannoso compiuto da un **“preposto”**, da un commesso o da un dipendente, ne risponde il committente, il datore di lavoro. I due soggetti rispondono solidalmente.

In questi casi un altro soggetto assume il rischio dei danni che possono derivare dall'aver inserito un preposto nella propria organizzazione. Rientra in questa previsione la responsabilità dell'associazione o gruppo comunale per il danno ingiusto provocato da un proprio volontario. Per la giurisprudenza infatti il vincolo tra i due soggetti può essere di subordinazione ma anche di prestazione occasionale. Ovviamente il volontario deve aver agito nell'espletamento di mansioni affidate e non in autonomia.

RESPONSABILITA' CIVILE

La normativa tutela l'attività del volontario imponendo **l'OBBLIGO** per tutti gli enti, i Comuni e le Associazioni, di **ASSICURARE** i volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile.

- art. 4, L. 266/1991

-art. 7, comma 2, Regolamento nr. 9 del 18 ottobre 2010, di attuazione albo regionale volontariato.

RESPONSABILITA' CIVILE

Quale assicurazione?

Contro infortuni e malattia (per i danni che il volontario può arrecare a sé stesso o che il volontario subisce durante il servizio) e per la cosiddetta **RCT = responsabilità civile verso terzi**, così da manlevare i volontari dal dovere di risarcire i danni causati a terzi laddove essi abbiano agito nell'ambito dell'espletamento delle mansioni affidategli dall'organizzazione di appartenenza in attività di protezione civile (addestramento, esercitazione, prevenzione, emergenza....).

RESPONSABILITA' CIVILE

Esempi di casi nei quali viene in aiuto al volontario la copertura assicurativa:

- ❖ Un volontario in addestramento taglio alberi, fa cadere dei rami su di un'auto parcheggiata e ne rovina la carrozzeria.
- ❖ Un volontario durante un nubifragio in una situazione di gestione di un'allagamento cantina scivola nel fango e rompe alcune finestre di un'abitazione.

Anche in materia di responsabilità CIVILE esistono, come per la responsabilità PENALE, cause di esclusione della responsabilità stessa.

art. 2044 codice civile – Legittima difesa

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

art. 2045 codice civile – Stato di necessità

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

(Non è previsto un risarcimento danni ma un'equa indennità)

RESPONSABILITA' **PENALE**

Uno dei principi fondamentale della normativa penale
è previsto nell'

Art. 27 della Costituzione Italiana

LA RESPONSABILITA' PENALE E' PERSONALE

art. 40 codice penale – Rapporto di causalità

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se l'evento dannoso o pericolo da cui dipende la esistenza del reato non è conseguenza della sua azione o omissione.

RESPONSABILITA' PENALE

LA RESPONSABILITA' PENALE E' PERSONALE

Perché porci il problema?

Perché nessuna assicurazione può “riparare” il volontario dalle conseguenze di azioni illecite, né tantomeno può venire a lui in soccorso una eventuale imputabilità o manleva di responsabilità da parte dell'organizzazione in cui è iscritto.

RESPONSABILITA' PENALE

Attenzione:

ma che responsabilità si ha se il coordinatore manda un volontario a fare un servizio che il volontario non deve fare e dalla sua azione discende un reato?

Esiste nella legge penale il

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - ART. 110 C.P.

E' punito per un reato non solo chi lo commette con la propria azione o omissione ma anche chi, con la volontà di cooperare al fatto criminoso, **contribuisce** al verificarsi dell'evento anche solo prima del momento dell'esecuzione della condotta criminosa, perciò nella fase dell'ideazione, dell'istigazione o dell'organizzazione

RESPONSABILITA' **PENALE**

Accade che è più probabile la **MANCANZA DELLA VOLONTA' DI COOPERARE AL REATO** da parte di entrambi i soggetti agenti.

Si consideri poi che le ipotesi di responsabilità colposa sono solo quelle espressamente previste dalla legge e che spesso ci trova di fronte a situazioni difficili da valutare perché l'evento dannoso accade con preterintenzione = il soggetto agente agisce e ne deriva un danno più grave di quello voluto.

Esiste la

COOPERAZIONE COLPOSA - ART. 113 C.P.

Nel delitto colposo quando l'evento è cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene previste. In particolare la pena è aumentata per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato persone a lui soggette a cooperare nel delitto colposo.

RESPONSABILITA' **PENALE**

LA RESPONSABILITA' PENALE E' PERSONALE

Al di là della possibile imputazione (dolosa o colposa) dell'autorità che ci coordina, ricordiamoci che la responsabilità è personale.

Al di là dell'essere consapevoli che anche qualcun altro potrebbe essere colpevole pensiamo al fatto che di sicuro anche nei limiti della colpa lo siamo noi!!!

Nella responsabilita' **colposa** abbiamo:

- 1) La Negligenza
- 2) L'intenzionalità
- 3) L'imperizia
- 4) L'imprudenza
- 5) L'imperizia grave



Nella responsabilita' **dolosa** l'atto non e':

- 1) Accidentale
- 2) Previsto
- 3) Voluto



POSIZIONE GIURIDICA del Volontario

Quando il volontario di Protezione Civile indossa una “divisa”, in senso generale quando è in servizio, come viene visto dalla legge?

Un volontario in servizio assume una posizione qualificata giuridicamente.

La legge penale prevede tre qualifiche soggettive rilevanti di soggetti che svolgono o hanno a che fare con una funzione pubblica.

PUBBLICO UFFICIALE

PUBBLICO UFFICIALE

- ART. 357 C.P. -

Sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; coloro che esprimono la volontà della P.A. attraverso poteri autoritativi, deliberativi certificativi (concessioni, perquisizioni).

ad es. ufficiale di stato civile, il notaio, le forze dell'ordine, il sindaco in qualità di ufficiale di governo.

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

- ART. 358 C.P. -

Sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali prestano un pubblico servizio ma senza i poteri tipici della pubblica funzione. Tutti coloro che svolgono un pubblico servizio caratterizzato da un'attività esecutiva, senza i poteri del pubblico ufficiale, attività che va a soddisfare finalità pubbliche di utilità sociale ad es. conducente di un mezzo pubblico, stradino cantoniere dell'ANAS, custode di un cimitero, dipendente delle poste.

SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA'

**PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI
PUBBLICA NECESSITA'**

- ART. 359 C.P. -

Sono i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie e altre professioni per cui serve una speciale abilitazione (con autorizzazione o licenza) ad es. i tabaccai.

INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

I volontari di PC svolgono un servizio di interesse pubblico in via non esclusiva – i volontari non lo fanno di professione! – e sono qualificati come:

INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO.

Poiché l'attività che si svolge è inerente ad una pubblica utilità, la normativa prevede per gli incaricati di pubblico servizio una serie di obblighi, di doveri e di diritti che rende il volontario di PC, incaricato di pubblico servizio, diverso davanti alla legge da un privato cittadino.

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

- ❖ Questa definizione è stata ripresa e confermata da una sentenza della Suprema Corte di Cassazione Penale (Sez. VI, sentenza 754 del 28/5/1997) in cui un autista di ambulanza si era rifiutato di trasportare un tossicodipendente nonostante lo avesse richiesto un agente della polizia stradale: il reato commesso era stato quello previsto e punito per i soli soggetti che incarnano la qualifica di “incaricati di pubblico servizio” ossia aveva violato l’art. 328 Codice Penale (rifiuto d’atti di ufficio) oggi punito con una pena compresa tra 6 mesi e due anni di reclusione (quindi commette un DELITTO!!).
- ❖ Se il rifiuto fosse stato commesso da un cittadino qualsiasi a bordo della propria auto non si sarebbe configurato questo reato perché il “privato cittadino” non riveste la qualifica di “incaricato di pubblico servizio” (vedi art. 358 CP) né di “pubblico ufficiale” (vedi art. 357 CP) né di “persona esercente un servizio di pubblica utilità” (vedi art. 359 CP).

QUALIFICA DEI VIGILI DEL FUOCO

- ❖ I vigili del fuoco sono PUBBLICI UFFICIALI, anche i vigili del fuoco volontari.
- ❖ I VVFF infatti hanno poteri certificativi, si pensi, ad esempio, alle dichiarazioni di agibilità degli edifici a seguito di un incendio, alle prescrizioni in merito alle idoneità delle misure di prevenzione incendi.
- ❖ Da ciò discendono per loro maggiori tutele legislative ma anche maggiori responsabilità.

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Essere un **INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO** comporta **maggiori diritti e maggiori obblighi o doveri**; le proprie azioni o omissioni vengono valutate dalla legge in modo più severo in quanto svolte da un soggetto chiamato per sua funzione a ricoprire un ruolo per il quale e' formato e per il quale gli vengono fornite attrezzature, sistemi e dispositivi tecnici idonei.

Il volontario svolge i propri compiti ben sapendo quali sono i propri limiti e le proprie competenze: **a differenza di un privato cittadino ci si aspetta che il volontario sappia cosa sta facendo!**

Il Volontariato in servizio di Protezione Civile e':

- 1) Un semplice cittadino
- 2) Un pubblico ufficiale
- 3) Un incaricato di pubblico servizio



INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

DIRITTI

La legge prevede che esiste un'aggravante che comporta un aumento di pena fino ad un terzo per coloro che compiono un reato a danno di un soggetto che riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Esempi: La violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio (art. 336 c.p.) o la resistenza a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio (art. 337 c.p.) è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La violenza o la minaccia per costringere un privato cittadino a commettere un reato (art. 611 c.p.) è punito con la reclusione fino a cinque anni.

DIRITTI

Esiste anche un'attenuante comune per chi agisce per motivi di particolare valore morale o sociale.

Aggravante = una circostanza che aumenta la responsabilità e la pena

Attenuante = una circostanza che diminuisce la responsabilità e la pena

Doveri - Obbligo Di Denuncia

- ❖ L'incaricato di pubblico servizio è obbligato a riferire i reati dei quali è venuto a conoscenza nel corso o a seguito del servizio; ha l'obbligo giuridico di denunciare alla autorità giudiziaria ogni fatto o situazione che ha le caratteristiche di un reato perseguibile d'ufficio, cioè senza querela di parte offesa.
- ❖ Esempi: reato di sciacallaggio a seguito di un terremoto; reato di maltrattamenti in famiglia. Il privato cittadino ha l'obbligo di denunciare esclusivamente i delitti contro la personalità dello Stato.

Doveri - Obbligo Di Segretezza

- ❖ L'incaricato di pubblico servizio ha l'obbligo giuridico di segretezza in merito alle notizie di cui ha conoscenza durante l'esercizio della propria attività.
- ❖ Il "segreto" va inteso come una notizia che, nel caso in cui sia divulgata, produce danno alla persona interessata. E' un obbligo di ancora maggior spessore rispetto alla segretezza definita e richiesta dalla legge sulla privacy (D.lgs. 196/2003) in merito ai dati sensibili.
- ❖ Tali notizie possono essere rivelate solo all'autorità giudiziaria.

Doveri - Omissioni

- ❖ Se un volontario trasgredisce regole di comportamento dovute, se non fa quello che deve fare, incorre in omissioni previste e punite dalla legge.
- ❖ Le **omissioni** di un incaricato di pubblico servizio sono punite piu' severamente di quelle di un privato cittadino.
- ❖ Per la valutazione della pena esiste un aggravante generica prevista dal codice penale per chi compie un fatto in violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio.

Omissione di Soccorso - Art. 593 C.P.

- ❖ La norma prevede due distinte ipotesi di fatti:
 - ❖ non dare avviso immediato all'autorità di aver trovato abbandonato o smarrito un fanciullo minore di anni dieci o altra persona incapace di provvedere a sé stessa; il termine utilizzato dal legislatore: "trovando" allude all'imbattersi nella persona in pericolo, attraverso un contatto materiale e diretto;
 - ❖ non prestare assistenza o di dare avviso all'autorità di aver trovato un corpo umano che sembri inanimato ovvero una persona ferita o che necessiti assistenza.
- ❖ La norma prevede due distinte ipotesi di aggravanti di tale norma penale che derivano da eventuali lesioni personali:
 - ❖ la pena è aumentata se dal comportamento omissivo colpevole derivano lesioni;
 - ❖ nel caso di morte del soggetto in pericolo la pena è raddoppiata.

Omissione di Soccorso – Art.593 c.p.

- ❖ Di fronte ad una situazione di pericolo per un soggetto, cosa viene richiesto ad un volontario di PC perché non incorra in omissione di soccorso o, nel peggio, non incorra nei reati di omicidio e/o lesioni causate mediante omissione ?

Informare il prima possibile le autorità competenti 118 o forze dell'ordine

già compiere questo evita l'omissione di soccorso

- ❖ il volontario potrà effettuare le sole manovre che legittimamente può eseguire, perché imparate a seguito del corso base che ha frequentato o di altri corsi che lo hanno abilitato a ciò (corso di pronto soccorso), cercando di non procurare danni alla persona soccorsa; non potrà essere imputato di omissione se non fa il massaggio cardiaco se non lo sa fare!!

DOVERI – OMISSIONE DI SOCCORSO

Omissione di Soccorso – Art.593 c.p.

- ❖ Chi interviene in favore di una persona priva - per malattia - della capacità di provvedere a se stessa, si fa garante della sua vita e della sua integrità fisica.
- ❖ Tale posizione determina la necessaria continuità, pertanto non si può abbandonare il soggetto se non con la conseguenza di rispondere di ciò che di dannoso dovesse capitare in conseguenza dell'abbandono
- ❖ La figura del soccorritore è collocata in un contesto dal quale deriva che il rispetto di regole e discipline rappresenta il primo e fondamentale fattore di riduzione del rischio di dover rispondere di condotte erroneamente tenute: seguire indicazioni e protocolli del sistema pubblico di soccorso e della propria associazione è il primo dovere da adempiere perché la propria attività risulti corretta, utile e garantita.
- ❖ L'omissione di soccorso non è assolutamente giustificata dalla mancanza di specializzazione inerente la patologia della persona da soccorrere o dall'essere sprovvisto dell'attrezzatura adatta.

INTERRUZIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO O DI PUBBLICA NECESSITA'

Interruzione di un Servizio Pubblico o di Pubblica Necessita - ART. 328 C.P. -

- ❖ Il volontario soccorritore sarà considerato un incaricato di pubblico servizio, poiché non si limita a svolgere mansioni solamente esecutive, ma agisce con margine di autonomia in relazione all'organizzazione dei servizi e con taluni poteri di iniziativa.
- ❖ Ciò inerisce inevitabilmente, sul piano penale, all'individuazione del reato specifico che il volontario può commettere: incorre, cioè, sempre nella fattispecie disciplinata dall'art. 331 c.p., ovvero "Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità". Delitto la cui commissione è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno, a cui si aggiunge la multa.

L'incaricato di pubblico servizio ha:

- 1) Solo Doveri
- 2) Solo Diritti
- 3) Entrambi



ESIMENTI

- ❖ La legge prevede, poi, espressamente alcuni casi in cui, di fronte a due interessi giuridici contrapposti, la legge stessa si assume l'onere di identificare quale dei due interessi viene considerato più importante e, pertanto, in questi casi, il comportamento “*contra legem*” (contrario alla legge) di un soggetto che configura un reato, in certe circostanze, non viene più considerato tale dalla legge.

vengono in aiuto del volontario le **ESIMENTI** che sono:

1. consenso dell'avente diritto
2. esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
3. legittima difesa
4. stato di necessità

Sono dei paracadute, delle giustificazioni.

Stato di necessità – art. 54 c.p.

Stato di Necessita' – Art. 54 C.P.

- ❖ “Non è punibile chi ha commesso il fatto perché costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.
- ❖ Il caso di dottrina è quello in cui non si incorre in omicidio se il pericolo è immediato e direttamente lesivo del bene della salute o della vita dell'interessato, come potrebbe esserlo per l'alpinista che, onde evitare di precipitare in un abisso, taglia la corda che lo lega all'amico già scivolato, che rischia di trascinarlo con sé.

RESPONSABILITA' **PENALE**

Rientra qui l'ipotesi in cui l'azione necessitata è compiuta non dal soggetto minacciato ma da un terzo soccorritore: il volontario di PC!

- ❖ In realtà il secondo comma dell'art. 54 dice che l'esimente non si applica per coloro che hanno un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo (es. i VVF, il soccorso alpino).
- ❖ E' vero però che la giurisprudenza fa rientrare nell'esimente ogni comportamento rivolto ai terzi soccorsi.
- ❖ es. se in emergenza un vvf porta fuori da una casa che sta crollando una alla volta più persone ma ne lascia una perché non riesce più ad entrare non sarà imputabile per omicidio (lo stato di necessità opera non per se stesso ma per i terzi soccorsi).

Causa di forza maggiore

- Art. 45 c.p. -

- ❖ L'unica eccezione all'obbligo del soccorso è costituita dalle cause di forza maggiore, cioè avvenimenti esterni naturali, inevitabili ed irresistibili, quali grave malattia del soccorritore, ostacoli fisici al raggiungimento della persona da soccorrere, soccorso in condizioni di reale e consistente pericolo (incendi, esalazione di gas tossici, presenza di cavi di corrente elettrica scoperti, ecc.).

L'ADEMPIMENTO DI UN DOVERE

Adempimento di un Dovero - art. 51 C.P.

“L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità esclude la punibilità.”
Esempio: Un poliziotto non è punibile perché eseguire un ordinanza di custodia cautelare, che limita la libertà di una persona.

Però attenzione al 2° comma:

“Se un fatto che costituisce reato viene commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde:

- sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine
- chi ha eseguito l'ordine salvo che per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo”.

L'**ERRORE DI FATTO** è la falsa rappresentazione ignoranza della realtà, della norma giuridica ma un volontario di PC formato e addestrato non lo può invocare e pertanto è punibile!

L'ADEMPIMENTO DI UN DOVERE

Adempimento di un Dovere - art. 51 C.P.

- ❖ Esiste questa norma perché un ordinamento giuridico non può essere in contraddizione con sé stesso.
- ❖ Non si può prevedere da una parte che un soggetto sia punito perché non fa quello che per legge deve fare o non fare e da un'altra parte che lo stesso soggetto sia punito perché ha fatto o non fatto esattamente quella cosa che era suo dovere fare o non fare!
- ❖ Parte della dottrina e della giurisprudenza credono che tale esimente si applichi anche laddove il soggetto che agisce sia un volontario, incaricato di pubblico servizio.

Attenzione:

L'esimente non si applica quando l'ordine è quello di compiere un fatto criminoso !!

L'ADEMPIMENTO DI UN DOVERE

Adempimento di un Dovero - art. 51 c.p.

- ❖ in caso di un ordine a compiere un'azione o omissione qualificabile manifestamente come reato non ci si può nascondere dietro il “**me lo hanno ordinato i miei responsabili**”.
- si e' colpevoli da soli o in concorso di reato con chi ha dato l'ordine.**
- ❖ si e' colpevoli da soli laddove l'ordine e' male interpretato, anche solo per colpa, perche' a ciascuno incombe l'obbligo di accertare i limiti e le condizioni secondo cui deve svolgersi la sua attivita'.

L'ADEMPIMENTO DI UN DOVERE

In tema di **ESIMENTI** si richiama anche l'art. 4 della **L.689/1981** che prevede come non risponda delle violazioni amministrative chi abbia commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Questo dettato normativo è applicabile a tutte le violazioni che rivestono carattere amministrativo. Ricalca in parte quello che prevedono i casi di **STATO DI NECESSITA'** e di **ADEMPIMENTO DI DOVERI D'UFFICIO** ma è rivolto a quelle violazioni che, se commesse e rilevate, comporterebbero solo una sanzione amministrativa.

Il Volontario generico puo' soccorrere una persona?

- 1) Si sempre
- 2) No mai
- 3) Si se e' capace
- 4) Si se e' urgente
- 5) Non so



Il Volontario generico può **rifiutarsi** di soccorrere una persona?

- 1) Sì, sempre
- 2) No, mai
- 3) No, ma fa quello che è capace
- 4) No, ma può limitarsi ad avvertire il 118
- 5) Non so



Le esimenti sono:

- 1) Delle aggravanti
- 2) Delle attenuanti
- 3) Non so



MULTA e SANZIONE

Nel linguaggio comune la “multa” e la “sanzione amministrativa” non hanno differenza però.....

Le MULTE sebbene si concretizzino nel dover pagare una somma di denaro non sono comminate dagli agenti di polizia che accertano un fatto contrario alla legge ma dall’Autorità Giudiziaria.

art. 24 C.P. - La multa è una pena pecuniaria prescrivibile per un delitto così come l’ergastolo e la reclusione (per le contravvenzioni sono previste l’arresto e l’ammenda).

Gli agenti infatti comminano sanzioni amministrative e sono quelle di cui all’art. 4 della L. 689/1981.

REATI PENALI

OMICIDIO COLPOSO - Art. 589 c.p.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a 5 anni

LESIONI PERSONALI COLPOSE - Art. 590 c.p.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a trecentonove euro

REATI PENALI

RILEVAZIONE DI SEGRETI - Art. 622 C.P.

Commette il reato di cui all'art. 622 C.P. chiunque avendo notizia, in ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte, di un segreto lo rivela senza giusta causa è punito con la reclusione fino ad un anno

VIOLAZIONE DI DOMICILIO - Art. 614 C.P.

Chiunque si introduce nell'abitazione altrui contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo o chi si intrattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

REATI PENALI

VIOLENZA PRIVATA - Art. 610 C.P.

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

T.S.O. (Trattamento sanitario obbligatorio) Può essere disposto solo dall'autorità preposta.

FURTO - Art. 624 C.P.

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

REATI PENALI

SEQUESTRO DI PERSONA- Art. 605 C.P.

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso.

Ricordiamoci che i volontari di PC sono chiamati perché formati anche per questo a non lasciarsi prendere dal panico e a gestire con la maggior calma possibile la situazione, ma ricordiamoci anche che esistono delle “norme paracadute” che non abilitano a fare i Rambo della situazione ma di certo tutelano il volontario che si trova in casi di pericolo imminente ad agire in tutela di altri.

Il volontario non deve fermare le persone ricorrendo alla forza ... ricordarsi che la limitazione della libertà personale è un reato!

REATI PROPRI

La legge penale prevede alcuni reati caratterizzati dal fatto che a compierli non sia un privato cittadino ma un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio .

(cd. REATI PROPRI perché possono essere compiuti esclusivamente da soggetti qualificati).

ESERCIZIO ABUSIVO DI UNA PROFESSIONE - ART. 348 C.P. -

E' punito chi abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 € a 516 € (ad es. la professione medico-infermieristica).

Esempio: un volontario di PC non ha competenze specifiche e non può fare se non le manovre di messa in sicurezza dell'area e del soggetto coinvolto o quelle per le quali è abilitato da un corso specialistico, oltre a chiamare i soccorsi ed informare le autorità competenti.

PECULATO – indebita appropriazione di beni appartenenti alla pubblica amministrazione - ART. 314 C.P.

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita” (c.d. PECULATO D'USO).

Esempio: un volontario di PC che utilizza i mezzi di servizio per fatti privati.

CONCUSSIONE

CONCUSSIONE – sfruttamento della propria posizione per farsi dare o promettere un vantaggio - ART. 317 C.P.

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”.

Tale condotta può esplicarsi in due differenti modalità:

Costrizione = coazione psichica relativa, cioè essa implica il prospettare un male ingiusto alla vittima, la quale rimane tuttavia libera di aderire alla richiesta o di subire (eventualmente) il male minacciato.

Induzione = realizza mediante comportamenti di sopraffazione del privato non direttamente riconducibili alla violenza psichica relativa (allusioni, silenzi, metafore) idonee a influire sul processo motivazionale del privato creando uno stato di soggezione psicologica.

Esempio: un VVFF / volontario di P.C. entra per dovere di servizio in un edificio si rende conto di un abuso edilizio e minaccia di denunciare il reato facendosi pagare per il silenzio.



CORRUZIONE


CORRUZIONE per atto d'ufficio - ricezione o promessa di ricezione di un utile non dovuto - ART. 318 C.P.

“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno”.



CORRUZIONE per atto contrario ai doveri d'ufficio - ART. 319 C.P. -

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni”.



CORRUZIONE

CORRUZIONE

L'ART 320 C.P. ALLARGA AGLI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO IL REATO DI CORRUZIONE anche se con una riduzione della pena

Esempio: un volontario di PC che, in caso di allagamento, per togliere l'acqua da una cantina si fa pagare.

Esempio: un volontario che in ragione del proprio servizio viene a conoscenza di un reato e dietro pagamento omette la denuncia.

ATTENZIONE: i regali di poco valore non integrano il reato di corruzione (bottiglia di vino!) in quanto non possono essere considerati una retribuzione.

ATTENZIONE: i regali di poco valore integrano il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio perché non è detto che non siano una retribuzione per l'atto dovuto che non viene compiuto.



ABUSO DI UFFICIO – ART. 323 C.P.

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.

UTILIZZAZIONE DI INVENZIONI O SCOPERTE CONOSCIUTE PER RAGIONI D'UFFICIO – ART. 325 C.P.

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516”.

RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI D'UFFICIO - ART. 326 C.P.

“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni”.

RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO

RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO – ART. 328 C.P.

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”.

Cosa puo' fare un volontario generico di protezione civile?

- 1) Dirigere il traffico
- 2) Prestare assistenza medica
- 3) Tutto
- 4) Solo quello che sa fare
- 5) Chiedere documenti



NON E' UN PUBBLICO UFFICIALE

Il volontario di PC non è PUBBLICO UFFICIALE.

Collabora con le proprie competenze con i VVF e le forze dell'ordine. Non può agire da pubblico ufficiale e un cittadino, seppur in difficoltà o in emergenza, non può pretendere che egli lo faccia.

Il volontario di PC non deve perché non può, non è abilitato a :

- ❖ chiedere i documenti
- ❖ effettuare perquisizioni
- ❖ elevare contravvenzioni

NON E' UN PUBBLICO UFFICIALE

Il volontario di PC non è PUBBLICO UFFICIALE.

Il volontario di PC non deve
perché non può, non è abilitato a :

procedere all'arresto di una persona se non nei
casi in cui può farlo non perché volontario di
PC ma in quanto privato cittadino.

ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO

l'art. 383 del c.p.p. prevede la facoltà di arresto in flagranza di reato (nell'atto della commissione del reato) da parte di chiunque solo nei casi di arresto obbligatorio previsti dall'art 380 c.p.p. e per delitti perseguibili d'ufficio.

Si tratta di delitti gravi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo ES. SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE, STRAGE, o altri quali RAPINA, FURTO CON STRAPPO, FURTO IN ABITAZIONE, SPACCIO TRASPORTO DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI, DELITTI DI TERRORISMO.

NON E' UN PUBBLICO UFFICIALE

Il volontario di PC non è PUBBLICO UFFICIALE.

Il volontario di PC non deve
perché non può, non è abilitato a :

Intervenire in ambito di ordine pubblico

Esempio: Durante una emergenza i volontari vengono impegnati nei c.d. “cancelli”, blocchi alla circolazione di persone e mezzi in una determinata area colpita da un evento. Tale attività del volontario deve essere richiesta/coordinata da un pubblico ufficiale (si attua il piano di emergenza locale nel quale il sindaco impartisce le indicazioni tramite le figure preposte) e si deve limitare a impedire il passaggio verbalmente e/o interponendo transenne o nastri di delimitazione del passaggio.

LA DIVISA e LA FORMAZIONE

La “divisa” della PC non abilita nessuno ad essere **medico, vigile del fuoco, agente di polizia!**

Un volontario di PC è formato per svolgere i propri compiti con competenza, responsabilità, diligenza, spirito di collaborazione nel rispetto delle disposizioni impartite dalle autorità preposte secondo i regolamenti delle singole organizzazioni, la normativa specifica in materia e l’ordinamento legislativo generale.

INFORMAZIONI

- ❖ Quale persona che indossa una divisa (accreditamento) e che ha operato all'interno di un'area riservata, voi detenete tutta una serie rilevante di informazioni che altri potrebbero volere o necessitare. Siate educati e professionali, ma rimanete in silenzio!
- ❖ Resistete alla tentazione di rilasciare interviste in TV o di essere citati sui giornali. Riferite invece tutte le vostre osservazioni o deduzioni al personale di polizia. Ricordate che rilasciare prematuramente delle informazioni può intralciare o danneggiare l'indagine penale.

NON INVENTARE!

Se un volontario si trova in una situazione di difficoltà,
non DEVE “inventare”!

pensando di poter intervenire comunque avendo addosso una divisa o anche solo pensando di poter intervenire con buon senso.

Se un volontario si trova in una situazione di difficoltà, **DEVE** chiedere al suo coordinatore/responsabile come agire al meglio nell'ambito delle proprie competenze ricordandosi che ogni sua azione viene qualificata giuridicamente dalla legge.

Il coordinatore **DEVE** impartire indicazioni che permettano al volontario di lavorare in sicurezza per sè oltre che per gli altri.

Eccessi

- ❖ Il dovere civico di prestare soccorso non deve essere compiuto indiscriminatamente e con incosciente sprezzo del pericolo, per cui la condotta del **soccorritore** che non tiene conto di tali essenziali condizioni è certamente al di fuori di ogni normale prevedibilità.
- ❖ (Nella specie era deceduto - a causa dell'esplosione del serbatoio di un autocarro coinvolto in incidente stradale seguito da incendio - un terzo **soccorritore** che si era avvicinato al veicolo in fiamme)

COLLABORAZIONE

Il volontario DEVE operare comportandosi in modo collaborativo.

Esistono anche alcune regole di buona condotta e di “sopravvivenza” che possono sempre aiutare.

Nel momento in cui si viene chiamati ad impedire ad un soggetto di entrare in un area delimitata, se come si dice “volano parole”, prima di arrivare a denunce è meglio chiedere scusa, limitare i toni, chiedere l'intervento di un superiore che possa confermare la necessità della limitazione delle libertà per la sicurezza stessa della persona alla quale si chiede di fermarsi.

Ricordarsi che se la persona non si ferma non si potrà essere imputabili per non averla fermata con la forza! Ma se la si ferma con la forza si potrà essere imputabili proprio per questo!

ASSUMERE RUOLI CHE NON COMPETONO

Il volontario di PC non può:
assumere in emergenza ruoli operativi di altre componenti del sistema di PC che non gli competono:

gestire l'intervento tecnico urgente di contenimento e spegnimento di un incendio, l'apertura forzata di una porta o finestra - è compito dei VVF o delle forze di polizia. Ricordarsi che esistono i reati di danneggiamento, violazione di domicilio e di proprietà privata; se esiste un pericolo imminente si potrebbe integrare lo stato di necessità ed il reato si esclude ma se il pericolo non è tale e l'irruzione poteva essere evitata magari chiamando le autorità competenti anche solo per farsi dare il consenso, si ha di certo un eccesso nell'agire e si avrà imputabilità per delitto colposo perché il volontario non come volontario ma come semplice cittadino non ha adottato le norme di diligenza ordinaria.

dare prestazioni tecnico-sanitarie - è compito del soccorso sanitario. Ricordarsi che esiste il reato di esercizio abusivo della professione medico-infermieristica. Si rimanda a quanto già detto per il reato proprio e per l'omissione di soccorso.

COMUNE PERICOLO

Il volontario opera e ha l'obbligo di farlo su richiesta di un pubblico ufficiale che potrebbe chiedere a qualunque privato cittadino di collaborare in un momento di emergenza.

ART. 652 C.P. “Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un COMUNE PERICOLO, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino € 309,00”.

COMUNE PERICOLO

La visibilità, la fiducia della gente nella divisa, permettono al volontario in quel momento di collaborare al meglio con le altre forze in campo.

Esistono casi in cui il volontario ha l'obbligo in quanto volontario di Protezione Civile IN SERVIZIO di collaborare, in relazione alla materia in cui espleta le sue funzioni.

Sono appunto i casi di COMUNE PERICOLO.

Si è obbligati come privati cittadini su richiesta dell'autorità tanto più come volontari in servizio (ricordarsi l'aggravante per il rifiuto di atti dovuti come incaricato di pubblico servizio!)

PERICOLI INCOLUMITA' PUBBLICA

Il Codice Penale richiama agli articoli dal 422 al 437 i possibili pericoli per l'incolumità pubblica:

art. 422 C.P. strage

art. 423 C.P. incendio

art. 423 bis C.P. incendio boschivo

art. 426 C.P. inondazione, frana valanga

art. 428 C.P. naufragio, sommersione, disastro aviatorio

art. 430 C.P. disastro ferroviario

art. 432 C.P. attentati alla sicurezza dei trasporti

art. 433 C.P. attentati alla sicurezza degli impianti per energia elettrica, gas o comunicazioni

art. 434 C.P. crollo di costruzioni

art. 436 C.P. sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni

art. 437 C.P. rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

COME COMPORTARSI

Come comportarsi ?

Sempre nel rispetto di quanto disposto dalle autorità competenti, ossia dai Pubblici Ufficiali presenti sul posto ed incaricati di seguire le operazioni o, laddove manchino, per il solo tempo necessario a svolgere i compiti specifici cui si è demandati.

MAI minacciare o pretendere di applicare o far credere di poter applicare sanzioni di qualsiasi genere.

Possiamo solo invitare chi ci osserva al rispetto delle norme cui siamo stati demandati di fare rispettare, con calma, rispetto e cortesia.

Se ve ne fosse bisogno allertare le forze di polizia – che sicuramente sapranno della nostra presenza – e semmai rilevare tutti i dati possibili dei trasgressori (numero di targa, veicolo, marca, modello, colore, elementi per riconoscere il soggetto etc. etc.)

Fatto questo nessuno potrà mai accusarci di avere indebitamente agito con poteri non propri o violato norme o cagionato danni.


Nessuna norma potrà “incriminare” il volontario per avere effettuato un servizio altrimenti non previsto dalle norme del c.d.s in circostanze ordinarie.

Come comportarsi ?

Ricordarsi l'uso dei D.P.I.

Gli operatori su strada devono essere il più visibili possibile.

Quindi indossare sempre la divisa che, se conforme al dettato regionale, è capo d'abbigliamento ad alta visibilità.



L'incaricato di pubblico servizio puo':

- 1) Arrestare una persona
- 2) Chiedere documenti
- 3) Dare ordini
- 4) Tutti i punti 1.2.3
- 5) Nessuna azione sopra citata



L'AUTOATTIVAZIONE

Secondo la normativa vigente...

Il Volontario può partecipare a qualsiasi tipologia di evento di protezione civile ma il suo intervento deve essere **previsto dalla normativa** o **dalla pianificazione** o essere espressamente **richiesto dall'autorità di protezione civile**.

“l'autoattivazione” non è prevista se non in casi di particolare gravità ed urgenza e, comunque, solo a coloro che hanno una riconosciuta competenza in tal senso. Quando manchi una simile competenza, il volontario opera alla stregua di qualsiasi altro cittadino che si “improvvisi” soccorritore.

L'ATTIVAZIONE

- ❖ Prima di ogni intervento operativo – che non abbia carattere d'urgenza - occorre sempre **acquisire “l'autorizzazione/attivazione”** dell'autorità di protezione civile competente.
- ❖ In caso di eventi di particolare gravità (tipo “b” e “c”), il volontariato deve rapportarsi con il CCS ed il COM nonché con i titolari della “funzione volontariato”.
- ❖ In caso di “**emergenza**” il **volontariato iscritto all'albo nazionale** può intervenire senza autorizzazione preventiva ma ha l'obbligo di informare l'autorità di p.c. e, tramite questa, il Dipartimento di protezione civile (qualora voglia il rimborso).

Chi e' responsabile in caso di infortunio Di un Volontario?

- 1) Il coordinatore
- 2) Il Sindaco/ Pres. Associazione
- 3) Chi ci ha mandato sul posto



**ORDINE
PUBBLICO**

Ten. Tulli

Compagnia Carabinieri Monza

ORDINE PUBBLICO

Il volontario di PC non può: intervenire in ambito di ordine pubblico partecipando alle “ronde” di pubblica sicurezza

L'ordine pubblico non è “protezione civile”.

L'ordine pubblico è di competenza di altre componenti del sistema di protezione civile che istituzionalmente svolgono compiti di ordine pubblico: sono nate per questo!

Domanda: i volontari di protezione civile possono essere impiegati per attività di controllo del territorio in supporto alle forze dell'ordine?

Già nel 2007 la Prefettura di Forlì e Cesena affrontava tale questione argomentando che l'attività di sorveglianza e monitoraggio del territorio, anche ai fini dell'eventuale segnalazione alle forze dell'ordine di problemi di loro competenza, è attività estranea al ruolo istituzionale della P.C. - così come non è opportuno presenziare a manifestazioni di carattere politico con i mezzi e colori della P.C.. La Prefettura si spinge ad affermare che ai volontari di P.C. che partecipassero ad attività non istituzionali proprie, come sopra descritto, sarà possibile ipotizzare anche la commissione di reati quali l'art. 316/bis CP (usurpazione e danno erariale) e art. 498 CP (usurpazione di titoli e di onori).

RONDE CITTADINE

Con circolari successive e con nota n° DPC/CG/0018461 del 10/3/09 la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile puntualizzava gli ambiti operativi delle organizzazioni di volontariato della Protezione Civile rispetto alla possibilità dei Sindaci di avvalersi della collaborazione di associazioni di cittadini non armati in grado di segnalare alle forze di polizia dello Stato casi di disagio sociale o che rechino pregiudizio alla sicurezza (le cosiddette “RONDE CITTADINE”) così come introdotte dalla recente Legge 15/7/09 n° 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica -.

Il Dipartimento dice:

- il volontario di P.C. può certamente partecipare alle “ronde”, ma a **titolo personale** e **NON** per l’associazione di P.C. di cui fa parte;
- il volontario di P.C. quando partecipi, a titolo personale, alle “ronde” **NON può e non deve utilizzare uniformi, simboli, emblemi, mezzi o attrezzature riconducibili alla Protezione Civile;**
- la partecipazione alle “ronde” con l’utilizzo di quanto indicato al punto 2) comporterà l’avvio della procedura di cancellazione dall’elenco nazionale, nei registri o albi regionali del volontariato di protezione civile con le conseguenti iniziative per l’accertamento delle responsabilità per l’improprio utilizzo di risorse strumentali e finanziarie anche dello Stato e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza.

Circolari del Dip. Prot. Civ.

Criteria per l'impiego delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, con particolare riferimento all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di controllo del territorio

- ❖ 09/02/2007 n. 8137 - “ l'espletamento di funzioni che sono estranee al ruolo ed alle competenze istituzionalmente e normativamente attribuite alle componenti ed alle strutture operative, soprattutto del volontariato, e che intendessero avvalersi, indebitamente, di risorse strumentali dedicate all'espletamento delle attività di protezione civile, si porrebbero al di fuori del Servizio Nazionale della Protezione Civile”...
- ❖ 11/03/2008 n. 16525 - Chiarisce la precedente circolare ricordando che “sulla base della pianificazione in essere o in quella che sarà speditivamente approntata, l'autorità di protezione civile dovrà prevedere l'impiego delle risorse necessarie per fronteggiare l'evento e, pertanto, richiedere l'impiego di volontari per l'espletamento delle specifiche attività previste dalla suddetta pianificazione, al fine di garantire l'assolvimento delle funzioni di protezione civile, incrementando i servizi a tutela della collettività, ad esempio in materia sanitaria o di assistenza ed informazione alla popolazione necessari a mitigare le conseguenze dell'evento.

Circolari del Dip. Prot. Civ.

Organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile. Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 6, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 «Misure urgenti di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori»

- ❖ 10 marzo 2009 n. 18461 - ...l'azione del volontariato di protezione civile debba trovare il suo presupposto e la sua ragion d'essere, ma anche il suo limite, proprio nelle finalità chiaramente espresse dalla legge, e cioè nello svolgimento di attività «volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi»...
- ❖ Le suindicate finalità costituiscono, ad un tempo, il già ampio orizzonte operativo nel quale può svilupparsi l'attività delle menzionate organizzazioni, nonché il limite oltre il quale non è consentito spingersi a meno di contraddire l'essenza del volontariato di protezione civile.

Circolare del Dip. Prot. Civ. 10 marzo 2009

Allo scopo di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza l'art. 6, comma 3 del citato decreto- legge 23 febbraio 2009, n. 11, consente ai sindaci, d'intesa con i Prefetti, di avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati» per «segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale».

PERTANTO

“l'aderente all'associazione di volontariato di protezione civile, allorquando ponga in essere azioni volte a preservare la sicurezza urbana o ad impedire situazioni di disagio sociale, non utilizzi uniformi, simboli, emblemi, mezzi o attrezzature riconducibili alla protezione civile”

**SU STRADA E
ALLA GUIDA**

VIABILITA'

In materia di codice della strada il volontario di PC non può:

- ❖ gestire la viabilità stradale, se non in certe condizioni
- ❖ utilizzare se non in casi previsti i dispositivi luminosi e acustici dei mezzi (sirena e lampeggianti blu)
- ❖ decidere autonomamente di violare i limiti di velocità del codice della strada, se non in certe condizioni

In materia di codice della strada il volontario di PC non può: gestire la viabilità stradale, se non in certe condizioni

- ❖ Domanda : i volontari di protezione civile possono essere impiegati per attività di gestione della circolazione stradale e regolazione del traffico?
- ❖ I servizi di polizia stradale sono legittimamente svolti dagli organi della polizia stradale, ai sensi dell'art. 11 e 12 del C.d.S.. Chi sono tali "ORGANI DI POLIZIA STRADALE"?
- ❖ I Carabinieri, la Guardia di Finanza, le polizie Provinciali e le Polizie Municipali (in Lombardia si chiamano LOCALI), il Corpo di Polizia Penitenziaria ed il Corpo Forestale dello Stato (questi ultimi limitatamente ai compiti di istituto). Per finire, i servizi di polizia stradale dell'art. 11 c.d.s. spettano, solo e limitatamente nei casi di rilevazione di violazioni e rilievo i sinistri stradali, a tutti gli agenti ed ufficiali di POLIZIA GIUDIZIARIA indicati nel vigente C.P.P. (Codice di Procedura Penale).
- ❖ Sempre nell'ambito dell'accertamento di violazioni e rilievi di sinistri possono trovare occupazione soggetti appartenenti al Ministero dei Trasporti, all'ANAS, e i "Cantonieri".
- ❖ Il personale delle Ferrovie dello Stato può operare per le violazioni ai passaggi a livello; poi c'è il personale degli aeroporti, delle Capitanerie di Porto, i militari per i convogli militari ed infine le cosiddette "scorte tecniche" per i veicoli eccezionali.

LA PALETTA

I volontari in genere ed i volontari di PC nello specifico non hanno competenza giuridica a svolgere attività di regolazione del traffico né tantomeno ad utilizzare i segnali distintivi di cui gli organi di polizia si servono.

La PC non ha titolo per detenere ed utilizzare la cosiddetta “paletta” regolamentare bianca e rossa con i simboli della Repubblica Italiana !

L'uso illegittimo del “segnale distintivo” – paletta – può configurare la denuncia a piede libero (non si viene arrestati) per violazione degli artt. 323 Codice Penale (abuso d'ufficio) - pena: da 6 mesi a 3 anni di reclusione ; oppure art. 471 C.P. (uso abusivo di sigilli e strumenti veri) - pena: fino a 3 anni di reclusione e multa fino a € 309,00 -. Il tutto con sequestro della paletta utilizzata.

Ancora, l'art. 497/ter del C.P. prevede che chi usa o detiene una “paletta” soggiaccia alla pena della reclusione da 1 a 4 anni! Senza contare che il successivo art. 498 punisce con una “semplice” sanzione amministrativa da € 154,00 a € 929,00 chi usurpa “titoli e onori” diversi da quelli previsti dall'art. 497/ter, in parole povere chiunque abusivamente “porti in pubblico divise o segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico”. Non cerchiamo di “barare” creando palette - ma anche divise, simboli o distintivi - di dimensioni leggermente diverse, ma uguali per colori e forme perché il Ministero dell'Interno con una circolare del 17/3/2006 n° 557/PAS/3418-10100 ha chiarito e precisato che “...rientrano nella fattispecie di cui all'art. 497/Ter anche i segni distintivi che, pur senza riprodurre più o meno accuratamente gli originali, ne simulano la funzione: sono cioè idonei a trarre in inganno i cittadini circa la qualità personale di chi li dovesse illecitamente usare”.




ASA – ADDETTI SEGNALAZIONE AGGIUNTA

A.S.A. – ADDETTI SEGNALAZIONE AGGIUNTIVA

- ❖ Con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002, aggiornato e modificato più volte successivamente, è stato disposto che il personale in servizio di “scorta tecnica” debitamente abilitato (A SEGUITO DI REGOLARE CORSO DI FORMAZIONE) debba avere in dotazione una PALETTA conforme al modello stabilito in apposito allegato alla stessa disposizione di cui stiamo trattando. Questa paletta NON è uguale a quella in uso alle forze di polizia stradale, si badi bene, ma è un disco rosso senza nessuna scritta.
- ❖ Inoltre il provvedimento ci dice che la paletta “...deve essere utilizzata esclusivamente durante lo svolgimento della manifestazione sportiva autorizzata...” (art. 6/3° e 6/bis/2°).
- ❖ L’art. 12/bis/6° invece tratta degli obblighi per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva che, in buona sostanza, è fermo sulla strada, e ci dice che la paletta “...deve essere usata esclusivamente per le segnalazioni manuali dirette a disciplinare il traffico e per segnalare agli utenti la chiusura temporanea della strada in cui intendono immettersi...” e “...l’uso della paletta di segnalazione fuori dai casi in cui indicati è vietato”.
- ❖ La paletta di segnalazione per le gare ciclistiche può essere usata solo da personale abilitato così come previsto dal provvedimento del Ministero appena citato: c’è un esame da superare, tanto per dirla breve, non tutti possono inventarsi “servizio di scorta”, quindi non possono usarla i volontari “generici” ancorchè animati da grande disponibilità.



Foto: Federciclismo.it



SEGNALETICA STRADALE

Ricordandoci che gli utenti della strada devono rispettare, nell'ordine, la segnaletica stradale come segue:

- 1) i segnali dei semafori prevalgono su quelli verticali e orizzontali alle intersezioni,
- 2) i segnali verticali prevalgono su quelli orizzontali,
- 3) i segnali orizzontali sono "l'ultima" segnaletica da osservare seguiti solo dai "complementari".

Sopra tutti questi prevale la segnaletica manuale degli agenti: le segnalazioni date dagli agenti ANNULLANO ogni altra segnalazione data dalla segnaletica stradale.

NON ESISTE NEL CODICE DELLA STRADA UNA NORMA CHE PREVEDE L'IMPIEGO DEI **VOLONTARI DI P.C. PER IMPORRE OBBLIGHI, DIVIETI O LIMITAZIONI** ALLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE.



VIABILITA'

Ma allora.....

Quando un volontario viene abilitato a svolgere compiti di regolazione del traffico?

In caso di emergenza o di calamità:



su mandato un pubblico ufficiale/un'autorità pubblica che lo ha chiamato ad operare (..... ricordarsi che potrebbe chiamare qualunque privato cittadino! gli potrebbe affidare una paletta e dire di bloccare auto e pedoni, mai con la forza, per il tempo che ritiene necessario).

Ricordiamoci l'art. 652 CP ci dice anche e soprattutto che chi non si presta al soccorso, così come richiesto da un Pubblico Ufficiale, rischia l'arresto fino a 3 mesi.....

VIABILITA'

E in caso di iniziative o eventi ???per le quali c'è la richiesta di un pubblico ufficiale (il Sindaco ti chiede?) ma non è in essere alcuna procedura d'emergenza.

E' opportuno che il volontario sia accanto ad un segnale stradale che impone un determinato comportamento (transenna con un segnale di divieto di accesso).

Ricordarsi che il conducente di un'auto avrebbe tutti i diritti d'ignorare un volontario perché il volontario non è "segnale stradale", né polizia stradale ... ma solo un pedone in mezzo alla strada che attraversa fuori dagli attraversamenti pedonali!!!



DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI ALLARME

Sirena e lampeggiante blu (dispositivi supplementari di allarme) - art. 177 c.d.s.

Questo è l'unico articolo del vigente C.d.S. che tratta la materia è il 177 al cui comma 1° recita:

“L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di omissis...”

Di seguito viene elencata una serie di soggetti legittimati ad averli installati. Innanzi tutto dispone che i mezzi che possono dotarsi di questi dispositivi siano solo “autoveicoli” e “motoveicoli” individuati nel C.d.S. agli artt. 53 (motoveicoli) e 54 (autoveicoli) e tra questi solo quelli “... adibiti a servizi di ...”:

1. polizia,
2. antincendio,
3. protezione civile (dal 6/11/08, come vedremo in seguito)
4. Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico,
5. Organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d'Aosta e province autonome di Trento e Bolzano,
6. autoambulanze,
7. veicoli assimilati (alle autoambulanze) adibiti al trasporto di plasma e organi.
8. Ambulanze e mezzi di soccorso per il recupero di animali o di vigilanza zoofila (dal 13/8/10).

Aggiungiamo che nella lettura del disposto normativo dell'art. 177, per il punto 7, viene disposto che :
“...omissis...I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del DTT ... omissis ...”

Per il punto 8 invece viene disposto che i suddetti veicoli sono solo quelli: “... individuati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ...” . Rilevato che l'articolo 177 non fa distinzioni tra veicoli se questi sono destinati a “SERVIZI” possiamo analizzare nel dettaglio i richiami di cui sopra.

DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI ALLARME

Sirena e lampeggiante blu (dispositivi supplementari di allarme) - art. 177 c.d.s.

In data 5/10/09 il Ministero dei Trasporti ci dice che è consentito l'UTILIZZO dei dispositivi supplementari d'allarme a tutti i veicoli e motoveicoli in uso al Dipartimento di Protezione civile all'uopo immatricolati e a tutti quelli adibiti servizi di protezione civile IMPIEGATI IN CASO DI EMERGENZE così come sono previste dall'art. 2 della L. 24/2/1992 n° 225, compreso lo spegnimento di incendi boschivi. I veicoli che possono usare i dispositivi devono essere immatricolati sia a nome di Enti pubblici di P.C. che di organizzazioni di volontariato purché iscritte nell'albo regionale e/o nell'elenco nazionale del Dipartimento di P.C. Le condizioni per USARE i sistemi d'allarme sono 3:

- 1) che i mezzi siano impegnati per una delle finalità di cui al citato art. 2 Legge 225/92. Queste emergenze sono:
 - a.eventi naturali o connessi con l'attività del'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili da singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - b.eventi naturali o connessi con l'attività del'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni in via ordinaria;
 - c.calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi o poteri straordinari.
- 2) che l'intervento dei veicoli della PC. sia appositamente richiesto da parte delle competenti autorità mediante COMUNICAZIONE SCRITTA;
- 3) che ricorrano le circostanze di cui l'art. 177 cds. (non dimenticarlo MAI). Se la comunicazione scritta non è giunta all'associazione di volontari di protezione civile per motivi di somma urgenza la richiesta di intervento deve essere confermata in forma scritta entro le successive 48 ore.

DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI ALLARME

Sirena e lampeggiante blu (dispositivi supplementari di allarme) - art. 177 c.d.s.

Come fare allora per poter circolare usando i sistemi di allarme se non abbiamo la richiesta di intervento SCRITTA? Il nostro bravo e diligente CONDUCENTE volontario deve compilare e sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà così come da apposito modello allegato al Decreto. In questa dichiarazione il volontario certifica che è stato chiamato ad intervenire VERBALMENTE dall'Autorità Competente (Prefetto, Ministero, Sindaco, chiunque sia titolato a farlo per legge).

Questa certificazione DEVE essere esibita alle forze di polizia quando il volontario fosse fermato: si deve fermare ANCHE se ha sirena e lampeggiante accesi! Se questa certificazione non c'è, è "falsa" - ossia non c'è stata richiesta di intervento da parte di una Autorità competente o qualsiasi altra mancanza in ordine ai 3 punti sopra elencati - il volontario prenderà una sanzione amministrativa per uso improprio dei sistemi di emergenza. La "multa" la prenderà lui personalmente, non il Presidente dell'associazione di volontari di protezione civile, quindi ATENZIONE! Nel caso invece in cui la richiesta di intervento SCRITTA sia giunta all'Associazione di volontari di P.C. si consiglia ad ogni autista di procurarsene una copia da mostrare agli agenti di polizia in caso di controllo e con questa NON serve più la dichiarazione sostitutiva.

DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI ALLARME

Quando vanno utilizzati lampeggiante e sirena? Dobbiamo tornare a leggere ciò che ci dice l'art. 177 c.d.s.:
“L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli... omissis... solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto”.

Cosa dobbiamo intendere per “URGENTI” e “ISTITUTO”?

URGENZA: sta per qualcosa che richiede azione o risoluzione immediata, che va fatto con urgenza, in tutta fretta, indifferibile.

ISTITUTO: si deve intendere il complesso di attività che fanno capo al servizio cui il veicolo è destinato specificatamente.

Non è ipotizzabile giustificare l'uso di sirena e/o lampeggiante per un'ambulanza il cui conducente ha fatto tardi e vuole tornare a casa o deve fare il pieno di carburante per rientrare in sede al cambio turno... e non crediate siano casi impossibili.

Emergenza: Circostanza imprevista e pericolosa. Situazione difficile richiedente pronta deliberazione da parte di chi deve provvedere. Quello che si attua in caso di particolare difficoltà.

Emergenza Grave: Pericoloso, che fa prevedere il peggio.

Urgenza: che richiede azione o risoluzione immediata. Che va fatto con urgenza, in tutta fretta. Indifferibile.

Prudenza: la capacità di distinguere e di prevenire il male, i pericoli e simili e di agire in modo da evitarli. **Diligenza:** attenta cura nell'esecuzione di un compito.

DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI ALLARME

Dall'esame dell'art. 177 c.d.s non si riescono ad evincere quali siano i casi reali di URGENZA giustificino e consentano l'uso dei dispositivi d'allarme in quanto la norma si preoccupa principalmente che l'abuso, ossia il funzionamento continuativo ed indiscriminato dei dispositivi, non faccia perdere credibilità all'importante segnalazione che essi hanno il compito di trasmettere.

Per questo motivo un'attenzione particolare merita l'espressione " ..per l'espletamento di servizi urgenti di istituto..". Con tale espressione si vuole sottolineare che il conducente può fare uso dei dispositivi esclusivamente quando il servizio che sta svolgendo in quel momento è effettivamente urgente, nel senso che richiede un intervento tempestivo ed improrogabile poiché si è verificato, o si sta per verificare, un evento che può comportare danni alle persone o gravi danni alle cose.

Le situazioni pratiche vanno necessariamente poste in relazione al tipo di servizio che l'Ente cui il veicolo appartiene è chiamato istituzionalmente a svolgere; così per i veicoli antincendio dei VVFF un servizio si potrà dire urgente quando sia rivolto a tutelare l'incolumità pubblica dai rischi commessi ad incendi o ad altre calamità ma non a "correre" sul posto ove un gatto è rimasto su un albero...

L'urgenza deve essere quindi valutata caso per caso, e questa valutazione è rimessa al giudizio del conducente in relazione alle circostanze del caso concreto ed agli ordini ricevuti. (Cass. Penale, Sez.IV, 13/11/67, in mass Pen. 1968, p.1202, m.1909; Cassazione, Sez.IV, 9/10/81 n° 8644).

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che: ".. al fine di stabilire se possa ritenersi legittimo l'uso dei dispositivi d'allarme non occorre accertare l'effettiva urgenza del servizio d'istituto, ma deve aversi riguardo alla ragionevole rappresentazione che dell'urgenza abbia potuto farsi il conducente".

Ricordiamo che al conducente non è fatto obbligo di utilizzare i sistemi d'allarme ma ne è dato solo la facoltà che egli potrà attivare o meno a seconda della propria valutazione della situazione; la scelta di quale dei sistemi utilizzare, singolarmente o congiuntamente, condiziona il comportamento come mostrato nello schema allegato.

DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI ALLARME

Nel sistema di soccorso sanitario nazionale si è cercato di codificare meglio i casi in cui è consentito l'uso dei dispositivi di allarme, infatti quando il veicolo di soccorso viene chiamato ad operare dal 118 la centrale operativa, nel richiedere un intervento fornisce un "codice di uscita".

In questo caso l'uso dei sistemi d'allarme avviene nel rispetto del protocollo fissato dalla centrale operativa. Durante la fase di rientro, invece, il personale sanitario a bordo del mezzo di soccorso o che è intervenuto sul luogo, valuta le condizioni generali del paziente e fornisce alla centrale operativa un "codice di rientro". L'uso dei dispositivi deve avvenire nel rispetto del protocollo fissato dalla centrale operativa.

CODICE
USCITA

<i>CODICE COLORE</i>	<i>SIGNIFICATO</i>	<i>COMPORTAMENTO CONDUCENTE</i>
ROSSO	EMERGENZA	Sirena e lampeggiante massima velocità sicura.
GIALLO	URGENZA	Sirena e lampeggiante massima prudenza.
VERDE	DIFFERIBILE	Senza dispositivi d'allarme.
BIANCO	PROGRAMMATO	Assolutamente senza dispositivi d'allarme

CODICE
RIENTRO

<i>CODICE GRAVITA'</i>	<i>SIGNIFICATO</i>	<i>COMPORTAMENTO CONDUCENTE</i>
3	PAZIENTE CRITICO	Sirena e lampeggianti massima velocità sicura.
2	FUNZIONI VITALI STABILI	Sirena e lampeggianti massima prudenza.
1	LESIONI LIEVI	Senza dispositivi d'allarme.
4	DECEDITO	Senza dispositivi d'allarme.

NOTE:

"massima velocità sicura" rappresenta un'andatura veloce ma sicura, che consente di ridurre al minimo i tempi di intervento per giungere sul posto, senza esporre il mezzo a rischi di incidente.

"massima prudenza" rappresenta una velocità moderata e, di norma, impone il rispetto dei limiti di velocità. I dispositivi di emergenza sono finalizzati ad ottenere priorità, precedenza e strada sgombra nel traffico e si utilizzano solo se effettivamente necessario. "senza dispositivi d'allarme" rappresenta un trasporto sanitario che non necessita in nessun caso di derogare alle norme del C.d.S. Solo per i codici 1 e 4 l'uso dei dispositivi di allarme è consentito in caso di necessità che richiedono di rendere immediatamente operativo il mezzo per altri interventi o qualora le condizioni del traffico siano tali da rendere molto prolungati i tempi di rientro. In questi casi deve essere adottato il comportamento previsto per il codice 2 (massima prudenza).

Il Volontariato in servizio puo' usare la paletta:

- 1) Si sempre
- 2) Si ma solo in particolari circostanze
- 3) No mai



FONTI

Fonti

- ❖ Dott.ssa Giuditta Gallo, Servizi Protezione Civile – Comune Bovisio Masciago
- ❖ Pierangelo Villa, Comandante Polizia Locale Brugherio – Responsabile, sotto l’egida I.Re.F., del Centro di Formazione del Comando di Brugherio
- ❖ Mario Modica, C.te Polizia Locale di Mandello del Lario, Responsabile ospedale da campo della colonna mobile ANA Lombardia
- ❖ Onofrio Vito Padovano (Dirigente Area Protezione Civile e Difesa Civile Prefettura di Brescia)
- ❖ Davide Corbella - Ufficiale Di Polizia Giudiziaria - Responsabile “Aliquota Reati contro l’Ambiente e la Salute” - Sezione di Polizia Giudiziaria - Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Busto Arsizio; - Comandante del Corpo dei Guardia Parco del Parco del Ticino